

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 11/12/2025

FATTO

Il ricorrente coobbligato di un rapporto di finanziamento concluso con la convenuta, lamenta l'illegittimità di una segnalazione nella banca dati CRIF (EURISC).

Delle stesse è in contestazione l'illegittima iscrizione ab origine e ne viene chiesta la cancellazione. Parte ricorrente lamenta in particolare l'assenza della ricezione di idoneo preavviso di segnalazione. Afferma che in capo all'intermediario gravi l'onere di provare l'effettiva conoscenza del preavviso da parte del cliente e che tale onere non può ritenersi assolto con la sola prova della spedizione di una comunicazione cartacea, in quanto è necessario provare anche l'effettivo recapito all'indirizzo del destinatario.

Costitutosi l'intermediario convenuto eccepisce che la contestazione riguarda una "segnalazione a sofferenza", ma – come risulta dalla visura CRIF che lo stesso ricorrente produce – quella effettuata dall'intermediario è una segnalazione di "credito ristrutturato", che in assenza di ulteriori inadempimenti verrà automaticamente cancellata dalla banca dati a far data dal mese di febbraio 2027. Le segnalazioni in CRIF risultano legittime tanto dal punto di vista sostanziale quanto dal punto di vista formale e che la presenza nel sistema gestito da Crif S.p.A. del nominativo del ricorrente è la conseguenza del mancato pagamento delle rate del Contratto. L'intermediario evidenzia inoltre che dell'imminente segnalazione in CRIF il cliente è stato avisato anche in occasione delle tre comunicazioni inviate in data 15 marzo, 13 aprile e 15 maggio 2024, tutte recapitate all'indirizzo del

ricorrente (rispettivamente in data 02 aprile, 29 aprile, 24 maggio 2025) antecedentemente rispetto al momento in cui le informazioni negative sono state rese visibili dai SIC agli altri intermediari.

DIRITTO

1) Parte ricorrente lamenta l'illegittima iscrizione ab origine di una segnalazione del suo nominativo nella banca dati CRIF (EURISC) perché effettuate in difetto del presupposto formale. Per tale ragione, domanda la cancellazione. La segnalazione contestata afferisce ad un rapporto di finanziamento (Prestito finalizzato) di cui parte ricorrente riveste la qualità di coobbligato. L'esistenza della segnalazione in esame è pacifica. È in atti la visura attestante l'esistenza della segnalazione contestata. La visura prodotta dal ricorrente non è quella ufficiale della Banca dati di riferimento (CRIF) ma si ritiene sia stata estratta da un sito online che restituisce le evidenze di segnalazioni.

In ogni caso, è incontestato che la segnalazione sia avvenuta in CRIF e dalla visura sopra riportata emerge che: -La prima segnalazione visibile dalla videata è del giugno 2024 per n. 2 rate di ritardo; -Dal febbraio 2025 risulta la dicitura "credito ristrutturato"; -Risulta regolarizzazione a febbraio 2025; Il mese previsto per la cancellazione dei ritardi in assenza di ulteriori irregolarità è febbraio 2027.

La dicitura "credito ristrutturato" sta a significare che le parti sono addivenute a un accordo di ristrutturazione del debito e tale segnalazione, in assenza di inadempimenti, verrà cancellata nel febbraio 2027 (come risulta dalla visura).

Parte ricorrente che è persona fisica, lamenta di non aver ricevuto il preavviso di segnalazione. Sul punto si premette che le fonti normative in materia (cfr. art. 125, comma 3, TUB e dell'art. 5, comma 6, del Codice di condotta per i SIC) prevedono che i finanziatori hanno l'obbligo di informare preventivamente il debitore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina.

Il Collegio di Coordinamento ha precisato che l'obbligo del preavviso sussiste ogniqualvolta il debitore sia una persona fisica, anche se abbia agito non come consumatore ma in qualità di professionista o imprenditore individuale (Collegio di Coordinamento decisione 4632/2023) mentre non rileva come condizione di legittimità qualora la segnalazione riguardi le persone giuridiche. La questione attiene alla mancanza di preavviso con riferimento ad una segnalazione a sofferenza. In proposito, si rappresenta che secondo l'orientamento dei Collegi, l'obbligo di preavviso è previsto per la prima segnalazione pregiudizievole (di norma, dunque, il ritardo nel pagamento), mentre non è requisito di legittimità in caso di segnalazioni pregiudizievoli che costituiscono una successiva evoluzione dell'iniziale inadempimento, come nel caso di segnalazione sofferenza, in quanto la sua finalità è quella di consentire al debitore inadempiente di evitare la segnalazione, sanando entro il termine di 15 giorni la propria morosità. Ne consegue che l'assenza del preavviso per gli inadempimenti successivi è legittima fintanto che l'onere sia stato in precedenza assolto per la prima segnalazione pregiudizievole (ex, multis, Collegio di Palermo decisione n. 9079/2023).

Nel caso di finanziamenti non rateali, invece, il Collegio di Palermo ritiene sussistente l'obbligo di preavviso in occasione della segnalazione a sofferenza, non potendosi configurare in questo caso un precedente "ritardo" (decisione 2263/23).

Al riguardo si osserva che il preavviso è in atti e che sono in atti anche precedenti preavvisi per le rate di marzo e aprile 2024 per le quali l'intermediario riferisce che è pervenuto il pagamento delle rate di riferimento e, pertanto, il ricorrente non è stato segnalato. Infatti, nella visura di cui sopra, non risultano segnalazioni per i mesi di marzo e aprile 2024. In base al consolidato orientamento dell'Arbitro, spetta all'intermediario segnalante provare che il cliente è stato posto nelle condizioni di conoscere l'intenzione della banca di procedere alla segnalazione del suo nominativo in un SIC. Tuttavia, nel farlo potrà ricorrere a presunzioni semplici, non essendo previsto alcun requisito di forma. (Collegio di Coordinamento decisione 3089/2012)). Al riguardo, l'intermediario ha inviato il preavviso di

segnalazione in data 15 maggio 2024, recapitato in data 24 maggio 2024 mediante Servizio di Postalizzazione, dotato di tracciatura satellitare GPS e certificazione dell'avvenuto recapito tramite scansione del codice identificativo univoco. Al riguardo, produce evidenza del preavviso inviato da cui si evince che l'indirizzo indicato nella missiva coincide con quello indicato nel contratto, nel modulo di ricorso e nel documento d'identità. In merito al servizio di postalizzazione dotato di tracciatura satellitare GPS e in assenza di codice a barre si osserva che il Codice di condotta per i SIC considera idoneo l'invio tramite vettore con servizio di tracciatura e certificazione dell'avvenuta consegna.

Si osserva che: a) sussiste coincidenza la coincidenza della data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore con quella del preavviso (15/05/2024); b) sussiste a corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso (***492); c) vi è la presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso (24/05/2024).

Con riferimento alla tempestività del preavviso si rammenta che secondo l'art. 5 comma 6 del Codice Deontologico una segnalazione è legittima decorso il termine di 15 giorni dalla spedizione del preavviso: "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato". Al riguardo, si osserva che il preavviso risulta inviato in data 15/05/2025 e che la prima segnalazione risultante nella banca dati CRIF (EURISC) risale al mese di giugno 2025. Pertanto, si ritiene il preavviso tempestivo.

Il Collegio per quanto sopra ritiene non meritevole di accoglimento la domanda proposta dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso

IL PRESIDENTE